



DETRAZIONI FISCALI

Fino a tutto il 2016, come da legge n.208 del 28 dicembre 2015.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'Irpef. In particolare, l'agevolazione spetta non soli ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari, soci di cooperative divise ed indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

Sono agevolabili la sostituzione dell'impianto elettrico o la sua integrazione per messa a norma, sia per gli impianti delle singole unità abitative, che per quelli condominiali.

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- l'imposta sul valore aggiunto.

Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull'impianto elettrico non comportano di regola l'apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione per il contribuente sarà sufficiente:

1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante", dal quale cioè risultino:

- causale del versamento (riferimento all'art. 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile

3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti:

- le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- le ricevute di pagamento dell'ICI/IMU, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito).

Per informazioni: [Legge 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata in GURI n. n. 302 del 27.12.2013 Suppl. Ord. n. 87](#)